




Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



Servizio Studi
Ufficio Bilancio

Documento 11 - 2017

DDL 1276/A STRALCIO III
'Norme in materia di Consorzio autostrade siciliane (CAS)'

PROMEMORIA

XVI Legislatura
6 giugno 2017



Servizio Studi

Ufficio del bilancio, fondi comunitari ed extraregionali

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:

tel. 091 705 4370- fax 091 705 4371 - mail serviziostudi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

Il disegno di legge interviene su una materia affrontata ripetutamente dall'Assemblea regionale e dalla Commissione competente "Ambiente e territorio", anche in forza delle criticità emerse nel corso degli anni in ordine alla gestione della rete autostradale affidata al Consorzio per le Autostrade siciliane.

Tale ente, istituito ai sensi dell'art. 16 della legge 12 agosto 1982, n. 531, è un ente pubblico non economico sottoposto alla vigilanza della Regione (consorzio tra enti pubblici con partecipazione della Regione per il 90 per cento e per il restante 10 di altri enti locali), con una natura giuridica diversa rispetto a quella di altri gestori delle tratte autostradali esistenti in campo nazionale. Il Cas si configura quindi come organismo non dissimile rispetto ai consorzi tra enti previsti per provvedere a determinati servizi ed opere di comune interesse dei consorziati.

In particolare il CAS in atto svolge una duplice attività in quanto gestisce le autostrade esistenti, ma ha anche la titolarità a realizzare i tratti mancanti.

La scelta dello strumento consortile costituisce, come prima accennato, una peculiarità rispetto ad analoghi soggetti che invece hanno natura giuridica di società di capitali. Tale scelta ha provocato alcune difficoltà gestionali evidenziate in atti ufficiali (relazioni a disegni di legge o emendamenti, premesse relative a deliberazioni di giunta regionale, etc.).

Col disegno di legge in oggetto, onde adeguarsi ai "modelli organizzativi ordinariamente applicati" ai concessionari in materia, così come previsto dal vigente comma 289 dell'art. 2 della legge n. 244 del 24/12/2007, viene autorizzato il CAS ad avviare procedure per la sua trasformazione in società per azioni.

Si prevede a tal fine che l'assemblea dei soci deliberi un aumento del capitale, con riserva esclusivamente a favore dell'ANAS della sottoscrizione delle azioni di nuova emissione in sede di prima applicazione, e con partecipazione dell'ANAS stessa in misura non superiore al 51%.

Si prevede poi il subentro della nuova società in tutti i rapporti attivi e passivi del CAS nonché per la titolarità delle concessioni relative a tratte autostradali in atto affidate in Sicilia all'ANAS.

Il terzo comma sancisce per la nuova società il divieto di partecipare ad iniziative diverse da quelle strettamente necessarie all'espletamento delle sue funzioni o di altre strettamente connesse. Il quarto comma prevede disposizioni garantiste per il personale in servizio presso il Consorzio.

La norma presenta profili di criticità sia sotto il versante delle operazioni finanziarie che sotto il profilo ordinamentale.

Con riferimento alle problematiche di natura finanziaria sarebbe necessario acquisire maggiori elementi sulla gestione dell'ente, sulla sua situazione debitoria e in generale sul valore delle attività svolte e sui risultati gestionali. Sarebbe inoltre necessario acquisire dati relativi alla consistenza ed al valore attuale della partecipazione della Regione e degli enti locali al Consorzio, dei rapporti giuridici attivi e passivi esistenti al fine di compararne le risultanze con le nuove poste assegnate all'Anas.

Con riferimento specifico alla trasformazione dell'ente in società per azioni andrebbero, inoltre, precisati i termini e le modalità dell'operazione di aumento di capitale prevista, tenuto conto peraltro del valore meramente "autorizzativo" e non "dispositivo" della legge regionale (secondo la definizione dello stesso Governo proponente nella relazione in atto depositata), che ovviamente non può interferire sulle competenze e sulle scelte dell'Anas né sull'impegno che la stessa dovrà assumere a sottoscrivere le quote. In particolare andrebbe poi quantificato il valore delle nuove quote e chiarito a quale soggetto facciano capo i relativi oneri, se esistenti. Qualora invece non risulti necessaria la copertura, occorrerebbe inserire la "clausola di invarianza finanziaria".

In merito ai profili ordinamentali, pur attenuati dalla natura transitoria della disposizione, occorre chiarire quale sia la parte della Regione nel processo avviato ed assicurare e tutelare gli enti locali partecipanti al consorzio.

Purtroppo la relazione tecnica che accompagna il disegno di legge in esame non appare conforme alla regolamentazione vigente sia con riguardo alle previsioni regionali che nazionali.

In particolare, appare necessario, al fine di potere compiutamente esaminare le implicazioni finanziarie della trasformazione del consorzio in SpA, che il Governo integri la propria relazione specificando almeno due aspetti: 1) la quantificazione del capitale sociale della costituenda SpA; 2) la composizione del patrimonio netto consortile; ciò al fine di verificare se, a seguito del computo delle partite attive e passive del consorzio, non sia necessaria alcuna integrazione da parte dei soci Regione ed Enti Locali al fine di ricostituire la quota del 49% ad essi spettante.

Si ritiene che, in assenza di tali specificazioni e pur in presenza di una clausola di invarianza finanziaria sul testo che si approverebbe, si correrebbe il rischio di creare un debito fuori bilancio quantificabile nella eventuale differenza risultante tra l'effettivo patrimonio consortile e la valorizzazione delle quote pari al 49% della costituenda SpA.